

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 26 maggio 1987 n. 4706

Presidente, FALCONE - Consigliere Rel., SGROI - P. M., DI RENZO (concl. diff.)

Società Jassica s.a. (avv. De Luca, Volli) contro ditta Gioacchino Polojaz (avv. Biamonti, Dimini).

Ai sensi dell'art. IV della convenzione sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 1° giugno 1958, per ottenere tale riconoscimento nonché l'esecuzione occorre presentare, insieme alla relativa domanda, l'originale o una copia autentica del compromesso arbitrale.

Per stabilire quali sono le condizioni richieste per l'autenticità della copia del compromesso si deve applicare il diritto processuale dello Stato richiesto (art. III della convenzione di New York).

Non può essere considerata copia autentica una scrittura privata prodotta non in originale né in copia conforme all'originale secondo l'attestazione del pubblico ufficiale competente, ai sensi dell'art. 2715 cod. civ., bensì in copia fotografica o fotostatica, priva della necessaria attestazione di conformità.

*È irrilevante - in quanto posteriore al momento in cui l'istanza di delibazione viene presentata - il mancato disconoscimento, da parte del convenuto, della conformità della copia all'originale ex art. 2719 cod. civ.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. La società Jassica, con sede in Ginevra, conveniva dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste, con citazione notificata il 28 gennaio 1981, la ditta Gioacchino Polojaz per ottenere l'esecuzione della sentenza arbitrale di seconda istanza n. AP 186 bis pronunciata in data 2 aprile 1979 dalla Camera arbitrale del caffè e delle spezie di Le Havre, resa esecutiva dal presidente del Tribunale di grande istanza di Le Havre il 21 giugno 1979.

La ditta Polojaz si costituiva, deducendo un vizio di attività da parte del Collegio arbitrale, sotto il profilo del difetto d'istruttoria e di motivazione, e chiedendo il riesame del merito.

La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 15 luglio 1982, rigettava

* Si veda in argomento a p. 515 ss. di questo fascicolo la sentenza della Corte di Cassazione 12 febbraio 1987 n. 1526. Fra le altre sentenze della medesima Corte citate in motivazione sono riprodotte in questa *Rivista* le seguenti: 26 luglio 1981 n. 3456, *ivi*, 1982, p. 355 ss.; 17 marzo 1982 n. 1727, *ivi*, 1983, p. 615 ss.; 30 luglio 1984 n. 4537, *ivi*, 1985, p. 597 ss.

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 26 maggio 1987 n. 4706

Presidente, FALCONE - Consigliere Rel., SGROI - P. M., DI RENZO (concl. diff.)

Società Jassica s.a. (avv. De Luca, Volli) contro ditta Gioacchino Polojaz (avv. Biamonti, Dimini).

Ai sensi dell'art. IV della convenzione sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 1° giugno 1958, per ottenere tale riconoscimento nonché l'esecuzione occorre presentare, insieme alla relativa domanda, l'originale o una copia autentica del compromesso arbitrale.

Per stabilire quali sono le condizioni richieste per l'autenticità della copia del compromesso si deve applicare il diritto processuale dello Stato richiesto (art. III della convenzione di New York).

Non può essere considerata copia autentica una scrittura privata prodotta non in originale né in copia conforme all'originale secondo l'attestazione del pubblico ufficiale competente, ai sensi dell'art. 2715 cod. civ., bensì in copia fotografica o fotostatica, priva della necessaria attestazione di conformità.

*È irrilevante - in quanto posteriore al momento in cui l'istanza di delibazione viene presentata - il mancato disconoscimento, da parte del convenuto, della conformità della copia all'originale ex art. 2719 cod. civ.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. La società Jassica, con sede in Ginevra, conveniva dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste, con citazione notificata il 28 gennaio 1981, la ditta Gioacchino Polojaz per ottenere l'esecuzione della sentenza arbitrale di seconda istanza n. AP 186 bis pronunciata in data 2 aprile 1979 dalla Camera arbitrale del caffè e delle spezie di Le Havre, resa esecutiva dal presidente del Tribunale di grande istanza di Le Havre il 21 giugno 1979.

La ditta Polojaz si costituiva, deducendo un vizio di attività da parte del Collegio arbitrale, sotto il profilo del difetto d'istruttoria e di motivazione, e chiedendo il riesame del merito.

La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 15 luglio 1982, rigettava

* Si veda in argomento a p. 515 ss. di questo fascicolo la sentenza della Corte di Cassazione 12 febbraio 1987 n. 1526. Fra le altre sentenze della medesima Corte citate in motivazione sono riprodotte in questa *Rivista* le seguenti: 26 luglio 1981 n. 3456, *ivi*, 1982, p. 355 ss.; 17 marzo 1982 n. 1727, *ivi*, 1983, p. 615 ss.; 30 luglio 1984 n. 4537, *ivi*, 1985, p. 597 ss.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 215 n. 2 cod. proc. civ. e 2719 cod. civ., la ricorrente si duole che – in difetto di disconoscimento espresso di controparte – la Corte di Trieste abbia ritenuto necessaria l'autenticazione dei documenti ed abbia negato efficacia probatoria al contratto in copia fotostatica contenente la clausola arbitrale ed il richiamo al contratto-tipo europeo del caffè che, a sua volta, riproduce all'art. 42 la clausola arbitrale.

Il motivo è infondato, dovendosi confermare i principi affermati da questa Corte con sentenza 12 febbraio 1987 n. 1526.

La convenzione di New York 1° giugno 1958, resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 n. 62, all'art. IV dispone: « 1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande: (omissis) b) l'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité ».

Secondo la (suddetta) convenzione, la produzione della convenzione da cui risulta l'arbitrato (clausola compromissoria ovvero compromesso, a termini dell'art. II) deve avvenire nello stesso tempo della domanda e deve avere per oggetto l'originale ovvero una copia che contenga le condizioni richieste per la sua autenticità.

Si può convenire con la società ricorrente che per stabilire quali sono le condizioni richieste per l'autenticità della copia si deve applicare il diritto processuale dello Stato richiesto (art. III, che peraltro richiama contestualmente le condizioni stabilite dagli articoli seguenti, i quali – quindi – si devono applicare nell'ambito del tipo di processo regolato, in Italia, dagli artt. 797 e ss. cod. proc. civ.).

La suddetta produzione non soltanto è un elemento costitutivo ed integrante della domanda, ma è un presupposto per l'introduzione del giudizio di delibazione, da porre in essere contestualmente alla proposizione della domanda.

Secondo l'ordinamento interno, la domanda proposta con citazione è pendente quando la citazione è notificata (art. 39, ultimo comma cod. proc. civ.; art. 163, ultimo comma cod. proc. civ.), mentre i documenti vengono prodotti all'atto della costituzione (art. 165 cod. proc. civ.). Una scrittura privata prodotta in tale momento non in originale, né in copia conforme all'originale secondo attestazione del pubblico ufficiale competente (art. 2715 cod. civ.), bensì in copia fotografica (o fotostatica), priva di attestazione del pubblico ufficiale competente della sua conformità con l'originale, non può considerarsi – alla stregua dell'ordinamento interno – una copia che contiene in se stessa le condizioni richieste per la sua autenticità.

Invero, in tal caso, secondo l'ordinamento italiano, a norma della seconda ipotesi contenuta nell'art. 2719 cod. civ., la copia ha la stessa effi-

cacia dell'originale, soltanto se la sua conformità con esso « non è espressamente disconosciuta » (dal convenuto).

Il valore sostitutivo dell'originale della copia fotografica dipende dal mancato disconoscimento (che una dottrina ha qualificato atto di natura confessoria, attribuibile al convenuto) e non è preconstituito, come quando la conformità con l'originale è attestata dal pubblico ufficiale. In proposito è stato già notato in dottrina che nell'art. 2719 cod. civ. sono contenute due ipotesi, la prima delle quali non è altro che una duplicazione di quella disciplinata dall'art. 2715; mentre la seconda attribuisce alla parte, contro la quale sia prodotta la fotocopia di una scrittura privata, il potere di disconoscere in ogni momento la conformità con l'originale senza le preclusioni di cui all'art. 215 cod. proc. civ.

L'art. 215 cod. proc. civ., invero, risolve un diverso problema, quello dell'autenticità dell'originale, per cui il convenuto, se vuole contestare l'autenticità della scrittura riprodotta nella fotocopia, deve farlo nei termini perentori fissati per le copie autentiche dall'ultimo comma dell'art. 215. Ma non è questo il problema rilevante nella fattispecie, perché il fatto stesso che — ovviamente — è prevista in primo luogo la produzione dell'originale della convenzione (che potrebbe essere un atto pubblico o una scrittura privata, nel senso di cui al n. 2 dell'art. II della convenzione: cfr. Cass. 17 marzo 1982 n. 1727), originale che può essere oggetto di disconoscimento *ex artt.* 214-215 cod. proc. civ., significa che la convenzione ha stabilito che l'autenticità richiesta per la copia attiene soltanto alla sua conformità con l'originale (sulla diversità fra il disconoscimento previsto dall'art. 2719 cod. civ. e quello dell'art. 215 cod. proc. civ. cfr. Cass. 2114/1978).

La suddetta conformità con l'originale, secondo la convenzione, deve essere preconstituita al momento della domanda (e cioè secondo l'ordinamento interno, indipendentemente dalla costituzione del convenuto ed in relazione al deposito degli atti da parte dell'attore in deliberazione).

Tale preconstituzione non si rinviene nella copia fotostatica, la cui conformità all'originale è subordinata al mancato disconoscimento da parte del controinteressato (Cass. 21 maggio 1976 n. 1831), per cui la mancanza di espresso disconoscimento è condizione di efficacia della copia fotostatica della scrittura privata (Cass. 25 luglio 1978 n. 3713).

La copia che l'interessato deve fornire, nello stesso tempo della domanda di deliberazione, dovendo contenere le condizioni richieste per l'autenticità (della copia stessa e cioè della sua conformità all'originale) indipendentemente dall'atteggiamento e dalle eccezioni del convenuto, e dovendo essere esaminata d'ufficio dal giudice della deliberazione (Cass. n. 3456 del 26 maggio 1981; n. 4537 del 30 luglio 1984), non può essere costituita da una copia fotostatica o fotografica non autenticata. Esattamente, pertanto, la Corte d'Appello ha ritenuto non applicabile la seconda ipotesi dell'art. 2719, mentre è irrilevante — per quanto si è già

detto — il
ditta conv
da essa so
ria, perch
(nel senso
parte, ma
dell'atto c
estero pre
durre ad
l'art. IV
espressam
cità dipen
giudizio, i
dalla conv
tura (prov
della con
relazione
che una c
so », di n
la conform
quella del

La co
blema (ch
cod. proc
problema
ovvio che
copia non
internazio
conformit
autentica
dirsi per
ogni mon
conformit

Col s
art. II, n
lett. a) e
gio 1970
ciente a
contratto
tiam.

Il mo
fosse fon
zione del
rebbe l'a

detto - il richiamo all'art. 215 cod. proc. civ. ed alla circostanza che la ditta convenuta, costituitasi, non ha mai disconosciuto la scrittura privata da essa sottoscritta, contenente il contratto con la clausola compromissoria, perché la mancata produzione dell'originale o della copia autentica (nel senso già detto) non deve essere oggetto di eccezione della controparte, ma deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, attenendo al controllo dell'atto da cui deriva la determinazione della competenza dell'arbitrato estero previsto dall'art. II della convenzione, che è il solo che può condurre ad una sentenza passibile di delibazione ai sensi dell'art. III e dell'art. IV della medesima convenzione. Anche la copia fotostatica non espressamente disconosciuta è una copia « autentica », ma la sua autenticità dipende da un fatto controllabile soltanto, *a posteriori*, nel corso del giudizio, in relazione alle eccezioni del convenuto, e questo non è previsto dalla convenzione di New York. Le questioni dell'autenticità della scrittura (provenienza di essa e della firma dal soggetto a cui è attribuita) e della conformità della copia all'originale sono diverse e si pongono in relazione non temporale, ma alternativa l'una rispetto all'altra, perché anche una copia conforme all'originale può essere copia di un originale « falso », di modo che il convenuto, in relazione alla copia, può contestare o la conformità o l'autenticità, affermando cioè o la falsità della copia o quella dell'originale riprodotto.

La convenzione di New York non si occupa di questo secondo problema (che è regolato, secondo l'ordinamento interno, dagli artt. 214 e ss. cod. proc. civ.), che non dipende dal primo, perché nel secondo caso un problema di conformità fra originale e copia non si pone neppure, essendo ovvio che colui che afferma di non aver sottoscritto non può dire che la copia non è conforme all'originale da lui non sottoscritto. La convenzione internazionale regola soltanto il primo e diverso problema, quello della conformità fra copia ed originale, e stabilisce che la copia debba essere autentica, al momento della proposizione della domanda, il che non può dirsi per una copia fotostatica semplice (non autenticata) che può essere in ogni momento del giudizio disconosciuta per quanto attiene alla predetta conformità, secondo l'ordinamento italiano.

Col secondo motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli art. II, n. 2 e V, n. 2, lett. a) della convenzione di New York e I, n. 2, lett. a) e IX n. 1, lett. a) della convenzione europea di Ginevra (l. 10 maggio 1970 n. 418), lamenta che la Corte del merito non abbia ritenuto sufficiente a fondare la competenza arbitrale la clausola compromissoria del contratto, essendo stato citato il successivo compromesso solo *ad abundantiam*.

Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse: invero, anche se fosse fondato, la sentenza impugnata resterebbe ferma in base alla reiezione del primo motivo, in quanto l'accoglimento del secondo comporterebbe l'affermazione della sufficienza della clausola compromissoria conte-

nuta nel contratto di compravendita, e cioè di quella clausola che non è stata prodotta nelle forme previste dalla convenzione, come si è affermato rigettando il primo motivo.

Giova aggiungere, da ultimo, che non è oggetto di impugnazione la motivazione (separata) della Corte d'Appello in ordine al rigetto della domanda alla stregua dell'art. 800 cod. proc. civ.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M., la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società Jassica alle spese del giudizio di cassazione...

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 9 giugno 1987 n. 5026

Presidente, VELA - Consigliere Rel., VERCELLONE - P. M., PAOLUCCI (concl. conf.)

Société des Etablissements B. Savoye S.A. (avv. Scalisi) contro Malanca Motori s.p.a. (avv. D'Orazio, Censoni).

Un contratto di somministrazione con patto di esclusiva a favore di una società straniera è soggetto all'obbligo di preventiva autorizzazione del Ministero del commercio estero ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956 n. 476.

Non può essere deliberata per contrasto con l'ordine pubblico la sentenza straniera che prenda a fondamento un contratto nullo per dedurne un provvedimento a carico di un cittadino italiano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza 3 novembre 1977 la Corte di Appello di Lione ha condannato il sig. Mario Malanca e la società Malanca Motori al pagamento di una somma quale risarcimento dei danni causati alla società francese Ets. B. Savoye S. A. per recesso ingiustificato da un contratto intercorso tra le due parti.

Su istanza della società Savoye la Corte di Appello di Bologna muniva la sentenza francese della formula esecutiva.

Fece opposizione la società Malanca adducendo come elemento di contrarietà all'ordine pubblico dello Stato italiano la circostanza che la Corte di Lione aveva disatteso una eccezione di inadempimento proposta dalla società italiana solo per la sua tardività, con ciò violando il principio generale della perpetua opponibilità delle eccezioni come manifestazione del diritto di difesa inviolabile ex art. 24 (Cost.).